CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 36

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

All'inizio dell'anno finanziario ciascun ministro ripartira' in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo, provvedendo alla pubblicazione della ripartizione stessa nel Bollettino ufficiale del proprio Ministero.

Tuttavia sara' sempre in facolta' di ciascun Ministro trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno di essi assegnati.

Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altre saranno approvati con decreto Ministeriale, munito del visto del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Versione in vigore dal 1 agosto 1916, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-36-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/
versione/7